

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1279-A

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE PETRUCCIOLI)

**Comunicata alla Presidenza il 15 novembre 1996**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Misure per l'assunzione di personale tecnico nel Ministero  
dei lavori pubblici per accelerare l'utilizzo di fondi strutturali

**presentato dal Ministro dei lavori pubblici  
di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 17 SETTEMBRE 1996**

---

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 1279 contiene disposizioni già presenti nell'articolo 7 del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162 «Interventi urgenti di protezione civile» decaduto e reiterato con il decreto-legge 27 maggio 1996, n. 292. Tali disposizioni erano volte all'assunzione di venti ingegneri direttori e dieci tecnici assistenti per dar corso ad un programma, finanziato dall'Unione europea, di potenziamento delle infrastrutture idriche ad uso potabile nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia. Nel corso dell'esame del decreto-legge n. 292 il Senato non riconobbe la sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza proprio dell'articolo 7, il quale venne soppresso. Il decreto-legge n. 292 decadde per la mancata conversione nei termini costituzionali e venne reiterato con il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393 (senza la disposizione di cui all'articolo 7 dei due precedenti decreti), convertito dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, nel testo della quale è stata inserita una clausola di salvaguardia dei rapporti di lavoro sorti sulla base dei due decreti-legge decaduti.

Il Governo, mediante il disegno al nostro esame, ha inteso riproporre la disposizione di cui all'articolo 7 citato, con un'integrazione, ovvero la previsione, al comma 2, di un meccanismo che permettesse la riassunzione del personale licenziato dopo la cessazione degli effetti dell'articolo 7 del decreto-legge n. 162 e, successivamente, della soppressione da parte del Senato dell'articolo

7 del decreto-legge n. 292 che riproponeva lo stesso testo.

È tuttavia da sottolineare che il disegno di legge n. 1279, essendo stato presentato prima della definitiva conversione del decreto legge n. 393, la cui legge di conversione contiene anche la clausola di salvaguardia per gli ingegneri e i tecnici assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 162, doveva essere modificato per renderlo congruo alla situazione attuale. La Commissione ha pertanto approvato due emendamenti, il primo volto a ridurre il numero degli ingegneri da venti a tre, in quanto le assunzioni dei primi diciassette sono già state regolarizzate per effetto della norma contenuta nella legge n. 496, e il secondo volto conseguentemente a sopprimere il comma 2.

Non sembra invece che il riferimento operato agli articoli 7 dei decreti-legge nn. 162 e 292 avrebbe potuto sollevare problemi in quanto, pur trattandosi di disposizioni non esistenti nell'ordinamento (la prima perchè il decreto-legge n. 162 non è stato convertito, la seconda perchè è stata soppressa dal Parlamento per mancanza dei presupposti di costituzionalità dell'articolo 7 del decreto-legge n. 292), quegli articoli servivano solo ad individuare storicamente, senza dover fare ricorso all'indicazione nominativa delle persone, i soggetti che furono assunti sulla base della prima norma.

PETRUCCIOLI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA)

30 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

6 novembre 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'approvazione definitiva susseguia a quella della legge finanziaria per il 1997.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Misure per l'assunzione di personale tecnico nel Ministero dei lavori pubblici per accelerare l'utilizzo di fondi strutturali**

Art. 1.

*(Norme per l'assunzione di personale tecnico)*

1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere dal 1° ottobre 1996, per le attività di istruttoria e verifica dei progetti delle opere da ammettere al cofinanziamento comunitario di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, venti ingegneri direttori di ottava qualifica funzionale e dieci assistenti tecnici di sesta qualifica funzionale utilizzando le graduatorie di concorsi in essere, per l'accesso alle medesime qualifiche, procedendo in ordine cronologico a partire da quella anteriormente approvata.

**2. Nell'ambito dell'utilizzo delle graduatorie di cui al comma 1, hanno priorità i soggetti che hanno stipulato i contratti di lavoro ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 292.**

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 372 milioni per l'anno 1996 e in lire 1.487.890 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Misure per l'assunzione di personale tecnico nel Ministero dei lavori pubblici per accelerare l'utilizzo di fondi strutturali**

Art. 1.

*(Norme per l'assunzione di personale tecnico)*

1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere dal 1° ottobre 1996, per le attività di istruttoria e verifica dei progetti delle opere da ammettere al cofinanziamento comunitario di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, **tre** ingegneri direttori di ottava qualifica funzionale e dieci assistenti tecnici di sesta qualifica funzionale utilizzando le graduatorie di concorsi in essere, per l'accesso alle medesime qualifiche, procedendo in ordine cronologico a partire da quella anteriormente approvata.

*Soppresso.***2. Identico.**

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione della presente legge.

**3.** *Identico.*

